

Indicazioni per il calcolo del contributo alla spesa e per la verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in ESL indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER

Calcolo del contributo alla spesa e delle maggiorazioni

La misura base del contributo alla spesa concedibile, da elevare eventualmente di dieci punti percentuali al sussistere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *a)*, *b)* o *c)*, del *Decreto* e di 5 punti percentuali al verificarsi della condizione di cui all'articolo 6, comma 4 del *Decreto*, è pari ad una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- a) per i costi e le spese relativi alle attività di *ricerca industriale*:
- 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - 50 per cento per le imprese di media dimensione;
 - 40 per cento per le imprese di grande dimensione;
- b) per i costi e le spese relativi alle attività di *sviluppo sperimentale*:
- 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - 25 per cento per le imprese di media dimensione;
 - 15 per cento per le imprese di grande dimensione.

Tali misure base sono riconoscibili per intero solo qualora il punteggio complessivo conseguito di cui all'allegato n. 9 sia quello massimo di 100 punti. Tali misure base sono invece ridotte, in presenza di un punteggio inferiore a quello massimo, moltiplicando le stesse per il rapporto tra il punteggio conseguito e quello massimo stesso (100) e troncando il risultato alla prima cifra decimale senza arrotondamento. Alla misura del contributo alla spesa così determinata sono aggiunte le maggiorazioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 del *Decreto* qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 3, del *Decreto*:

- il limite del 10% di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del *Decreto* è riferito alle consulenze fornite dall'insieme degli *Organismi di ricerca*;
- la collaborazione internazionale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *b)*, del *Decreto* deve risultare da uno specifico accordo formale tra le imprese interessate, da allegare al piano di sviluppo, teso a dimostrare la sussistenza di una collaborazione effettiva e stabile tra le stesse imprese finalizzata alla realizzazione del progetto e la funzionalità al progetto stesso delle attività svolte dalle imprese estere; sono pertanto escluse da tale ipotesi le semplici consulenze;
- la collaborazione effettiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *c)*, del *Decreto* deve risultare da uno specifico accordo formale tra le imprese interessate, da allegare al piano di sviluppo, teso a dimostrare la sussistenza di una collaborazione stabile tra le stesse imprese finalizzata alla realizzazione del progetto;
- ai fini di cui sopra, per collaborazione effettiva si intende quella tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Rating dell'impresa

Il rating dell'impresa deve essere determinato considerando sia il rischio associato alla singola impresa, sia il rischio associato al contesto settoriale e geografico in cui l'impresa opera.

Il rischio associato alla singola impresa viene definito in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite al soggetto proponente in funzione dei punteggi conseguiti dagli elementi di cui all'allegato n. 9, lettera *a*), numero 3, "Solidità economico-finanziaria" come segue:

- "ottimo", per un punteggio compreso tra 27 e 16;
- "buono", per un punteggio inferiore a 16 e fino a 11;
- "soddisfacente", per un punteggio inferiore a 11 e fino a 3,2;
- "scarso" per un punteggio inferiore a 3,2.

La categoria "scarso" è riferita ad un punteggio che comporta la non presentabilità della domanda di agevolazioni. Qualora la suddetta verifica dovesse evidenziare il superamento dell'intensità massima, il Soggetto gestore riduce, fino a tale concorrenza, il contributo diretto alla spesa.